

## L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PENALE NELL'ISTRIA VENETA DEL SETTECENTO. IL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI CAPODISTRIA (1750-1796)

Giuliano VERONESE

laureato in storia, 33078 S.Vito al Tagliamento (PN), via La Marmora 26, IT  
dipl. zgodovinar, 33078 S. Vito al Tagliamento IT

### SINOSI

*L'articolo ha come argomento centrale l'amministrazione della giustizia penale in Istria veneta nella seconda metà del Settecento. Il tema viene trattato prendendo spunto da un episodio di insubordinazione collettiva accaduto a Rovigno nel 1781 e del quale sono conservati gli atti processuali nell'Archivio di Stato di Venezia.*

*L'intento è quello di mettere in evidenza alcune caratteristiche principali di tale amministrazione quali le procedure penali utilizzate, come queste venivano applicate e la serie di problemi che queste comportavano anche in relazione alla marginalità economico-sociale della provincia istriana.*

*Viene inoltre fornito un quadro della criminalità processata, le tipologie e le caratteristiche dei reati, quale emerge dallo spoglio sistematico delle fonti criminali conservate negli archivi veneziani.*

"Nel giorno 19 Maggio 1781 (...) capitarono in Rovigno procedenti da Venezia Gio. Batta Sassarin, detto Bressanin, e Lorenzo Michieluti, con le rispettive Mogli destinati a servire per bassi Ministri il nuovo rappresentante di Pola Zuanne Cigogna"<sup>1</sup>.

L'arrivo degli *sbirri* in Rovigno non era certo stato visto dalla popolazione del luogo con favore. Lo *sbirro*, infatti, nell'immaginario collettivo era "ritenuto un personaggio abietto, un malandrino, una canaglia della peggior specie che, vivendo tra le pieghe più nascoste della società e operando nelle zone più ambigue e malfamate della mobilità (girovago, straniero, soldato), aveva scelto una professione indegna per procacciarsi con poca fatica di che vivere"<sup>2</sup>. Gli *sbirri* erano impiegati come *spadaccini* nelle squadre che la *Ferma Generale del Tabacco* o il *Partito del Sale* utilizzavano per reprimere il contrabbando oppure nella riscossione di dazi e balzelli, operazioni che venivano compiute ricorrendo, il più delle volte, ad ogni sorta di violenza e sopraffazione.

D'altra parte a Rovigno buona parte della popolazione si dedicava da sempre al contrabbando di pesce salato, sale e olio,<sup>3</sup> per cui l'arrivo degli *sbirri* determinava un clima di tensione che molto spesso degenerava in violenze e zuffe.

Sassarin, Michieluti e il "basso ministro" locale, Piero Schiavo, non avevano perso occasione proprio il giorno del loro arrivo di commettere un atto che la popolazione aveva immediatamente ritenuto lesivo dei propri diritti. Ad un personaggio ben conosciuto del posto erano stati sequestrati dei cavalli.

Immediatamente erano stati sequestrati dei cavalli. Immediatamente una folla di uomini, donne, bambini si raccolse intorno al palazzo del rettore veneziano dove gli *sbirri*, spaventati dal radunarsi di così tante persone, si erano rifugiati portando con loro i cavalli sequestrati.

La violenza dei tumulti roviginesi era, però, nota ai rappresentanti di Venezia che già avevano avuto modo di constatarne la carica distruttiva<sup>4</sup>. Il cancelliere del

1 Archivio di Stato di Venezia (ASV), *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Capodistria, b. 17, "Relazione sopra la tumultuaria insurrezione seguita in Rovigno li 19 e 20 Maggio 1781".

2 F. Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Pordenone 1990, p. 124.

3 Sulla diffusione del contrabbando di pesce salato si veda la relazione del podestà e capitano di Capodistria del 6.8.1763 in ASV, *Capo del Consiglio dei Dieci, Dispacci dei rettori*, b. 261 (Capodistria).

4 Nel 1767 furono uccisi alcuni *spadaccini* del *Partito del Sale* dalla popolazione di Rovigno (ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Capodistria, b. 8).

podestà, infatti, si affrettò ad ordinare il rilascio dei cavalli, cosa che non valse a sedare gli animi. Anzi, nella confusione generale alcuni spari avevano accresciuta la rabbia dei rovignesi tra i quali si era sparsa la voce che alcuni di loro fossero stati feriti.

Il tumulto assunse dimensioni notevoli: "l'insurrezione popolare fu senza ritegno (...) le voci sediziose furono continue, eccitanti queste l'uccisione de' Sbirri, del N.U. Podestà e Cancelliere; (...) moltissime persone armate si videro ad un tratto accorrere tumultuariamente alla volta del Palazzo; (...) per parte de' Sbirri, che per parte de' Rovignesi seguirono più spari; (...) copioso fu il grandine de' Sassi contro il Palazzo, con l'atterramento di quasi tutti i vetri delli balconi della camera d'udienza, ed anticamera"<sup>5</sup>.

Verso sera la sollevazione era andata scemando, ma il giorno dopo "quallora appariva, che tutto dovesse essere quieto, e tranquillo, per le voci, che i Sbirri in quella notte si fossero allontanati, tutt'ad un tratto si videro più circoli di Persone, trattenute nelle vicinanze del Pubblico Palazzo, e Riva grande. Queste in un momento si andavano aumentando con sospetti principj di sedizione, e con mutilate indicazioni, che i Sbirri fossero ascisi in Palazzo"<sup>6</sup>. Le assicurazioni del podestà che gli *sbirri* erano stati allontanati non riuscirono a fermare la folla inferocita che assalì il palazzo.

Lo stesso "Capo di Cento" di Rovigno, Zorzi Franco, istigò i propri soldati alla perquisizione dell'edificio che fu messo sottosopra dalla folla tumultuante. Una "partita di que' ribaldi scaturì dal Palazzo l'Infelice Gio. Batta Sassarin, detto Bressanin (...). Trascinatolo fuori dal Portone, e fattolo gittare a terra, moltissimi se gli affollarono attorno (...). Lo aggressero, e gli vibrarono più colpi con Armi bianche a grado, che il Misero dovette senza alcun spirituale soccorso perire"<sup>7</sup>.

Le stesse mogli dei due *sbirri*, Marianna Sassarin e Maria Michieluti, furono colpite e trascinate fuori, "con rimarcabile fierezza", da un magazzino dove si erano nascoste, "furono maltrattate con più ferite, e ridotte quasi semivive"<sup>8</sup>.

Piero Schiavo fu scoperto nascosto dietro una botte in una cantina, convinto ad uscire da Michiel Abbà che gli aveva promessa salva la vita si presentò sulla porta

della cantina dove fu aggredito, pugnalato più volte ed infine freddato con colpi d'arma da fuoco.

Verso sera fu ritrovato un altro *sbirro*. Si trattava di certo Giacomo Antonutti che non aveva avuto nulla a che fare col tumulto. Uno dei sollevati, Marco Rocco, "dopo avergli dimenato un gravissimo colpo di punta con Coltello, con tutta la forza sollevata una Mole di Pietra di libbre venti circa, la qual serviva ad aguzzare le armi (...), per tre successive volte gliela diede sul Capo, il quale restogli schiacciato"<sup>9</sup>.

Con un macabro rituale i tumultuanti esposero il cadavere al balcone del palazzo sopra una tavola mostrandolo alla folla, dopodichè lo gettarono con forza dal balcone stesso<sup>10</sup>. Quest'ultimo eccidio segnò praticamente la fine del tumulto.

Per diversi giorni il podestà di Rovigno tralasciò di avvertire dell'accaduto i Capi del Consiglio dei Dieci, come sarebbe stato suo dovere<sup>11</sup>, per timore di ritorsioni da parte della popolazione<sup>12</sup>.

Il primo giugno 1781 il Consiglio dei Dieci incaricò il podestà e capitano di Capodistria di assumere informazioni sui fatti accaduti a Rovigno.

Il 3 luglio il processo fu delegato con il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci al rettore di Capodistria. Le deliberazioni finali sarebbero però spettate al Consiglio stesso come spesso accadeva quando il reato era di estrema gravità.

Il 17 agosto, per timore di nuove sollevazioni e per l'impossibilità di proseguire nelle indagini a causa dell'omertà della popolazione che, come sempre, mostrava grande compattezza nelle situazioni avverse, fu deciso dal Senato di inviare l' "Eccellentissimo Capitan in Golfo colle maggiori forze della sua squadra a quella parte" con l'intento di reprimere "di que' scorretti sudditi l'ardito, e infesto contegno"<sup>13</sup>.

Tra i mesi di settembre e dicembre furono arrestate undici persone<sup>14</sup>. Molte altre riuscirono a fuggire attraversando il confine con lo Stato austriaco.

Il processo, molto voluminoso (circa 1500 carte), non riporta la sentenza<sup>15</sup>. E' certo che Marco Rocco e Zorzi Franco furono impiccati come risulta da una delle tante raccolte di nomi di condannati a morte in Venezia<sup>16</sup>. Tale fatto viene confermato dal diario di un medico rovignese, Biancini, che descrive la fine dei condannati:

5 Ibid., b. 17, "Relazione sopra la tumultuaria..."

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 I rettori erano tenuti ad informare il Consiglio dei Dieci su qualsiasi fatto di rilievo accaduto nelle loro giurisdizioni.


12 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Capodistria*, b. 17, "Relazione sopra la tumultuaria..."

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Capodistria*, bb. 16 e 17.

16 Biblioteca Comunale di Udine (BCU), *Manoscritti fondo principale*, 2460. Nota degli impiccati in Venezia dall'anno 737 all'anno 1850.



1. Schizzo del Litorale istriano da Rovigno a Pirano (1666). ASV. Dispacci dei rettori, Istria, f. 54

"In questa mattina - era il 7 settembre 1782 - furono appiccati alle forche fra le due colonne dei S. Marco Z. Franco Capo delle Cernide e Marco Rocco, i quali erano stati la notte antecedente strozzati nelle carceri, tenendo appeso al petto il cartello colle parole: - Per gravi colpe di Stato - Le due donne fatte star un'ora in ginocchio con candella accesa a rimirar i due infelici strozzati, ed all'ora di terza gli altri sette rei furono incatenati, fatti passar sotto le forche. Quattro cioè: Curto, il figliastro di Agon, Brazzetti, e Marcolin passarono subito in galera, Tebe e Taciovagià furono messi ai forni, la Bichiacchi non si sa ove sia, Giacodin nei camerotti, e la gobba Civil nei camerotti"<sup>17</sup>.

Dal racconto dei fatti accaduti a Rovigno emergono alcune problematiche, quali ad esempio la tipologia della repressione nel momento susseguente alla rivolta, la posizione di insicurezza del podestà, l'odio profondamente radicato per gli *sbirri*, la pratica diffusa del con-

trabbandando, sulle quali è opportuno soffermarsi più a lungo.

Il governo veneziano inviava in Istria dei rettori i cui poteri erano diversi a seconda dell'importanza della podesteria che occupavano.

Il principale reggimento della penisola era quello di Capodistria nel quale la Repubblica inviava un patrizio veneziano eletto tra gli appartenenti al Maggior Consiglio con il titolo di podestà e capitano<sup>18</sup>.

Tra le varie funzioni del rappresentante di Venezia vi era quella di amministrare la giustizia penale e civile istruendo, con l'aiuto del proprio cancelliere, processi sia nell'ambito del proprio distretto sia in altri luoghi dell'Istria veneta.

Dal 1584, anno in cui era stato costituito, a Capodistria risiedeva un tribunale d'appello per sentenze civili e penali emesse da qualsiasi rettore dell'Istria. Era costituito dallo stesso podestà e capitano e da due consiglieri ed era chiamato *Magistrato di Capodistria*<sup>19</sup>.

17 P.A. Biancini, *Croniche di Rovigno dal 1760 al 1806*, (edizione curata da B. Benussi) Parenzo 1910, p. 46.

18 Le città più importanti della Terraferma erano rette da due patrizi veneziani che venivano inviati dalla Repubblica con gli incarichi di podestà e di capitano. Le loro funzioni erano sostanzialmente civili e giudiziarie per il primo, militari e finanziarie per il secondo. Queste funzioni, nei centri di minore importanza, erano assunte da un solo patrizio veneto col titolo di podestà e capitano o provveditore.

I processi penali potevano essere istruiti con autorità ordinaria o con autorità straordinaria. Nel primo caso il rettore, nelle sue funzioni di giudice, procedeva secondo quanto stabilito dalle leggi e statuti locali<sup>20</sup>. Le procedure ordinarie si applicavano solitamente nei casi meno gravi che non richiedevano un accrescimento dei poteri del giudice e che si concludevano spesso con la comminazione di pene pecuniarie.

La giurisdizione penale straordinaria si aveva quando il rettore giudicava su casi che gli venivano delegati dal Senato o dal Consiglio dei Dieci su materie di competenza di queste magistrature: "la delegazione si concede dall'Eccelso Consiglio dei Dieci, o dall'Eccellentissimo Senato nelle Materie a questi Supremi Tribunali rispettivamente spettantesi. Più di frequente però parte essa dal Consiglio di Dieci, cui è riservata la punizione delle più serie criminose azioni. Il Senato la usa ne' casi di contrabbando, e di altre violazioni, che intaccano, piucchè la vita, o l'onore de' Sudditi, la pubblica Economia"<sup>21</sup>.

Le procedure erano diverse a seconda dell'autorità che aveva delegato il caso. "Il rito del Senato consisteva in un procedimento aperto, rigidamente prefissato da norme ben definite che contemplavano, tra l'altro, la presenza di avvocati difensori"<sup>22</sup>. Le delegazioni del Consiglio dei Dieci erano di due tipi. Una, con la clausola *servatis servandis*, non comportava un mutamento della procedura ma permetteva al giudice di comminare pene più severe. L'altra, ossia il rito inquisitorio, dava al tribunale poteri molto ampi. Il connotato principale di quest'ultima procedura era la segretezza: il processo veniva scritto solo dal cancelliere del podestà mentre l'imputato non conosceva l'identità degli accusatori e testimoni i quali, a loro volta, non si conoscevano tra loro. I testimoni erano tenuti, inoltre, a prestare doppio giuramento: *de silentio*, ossia che avrebbero mantenuto il segreto sulla loro deposizione, e *de veritate*, ossia che avrebbero deposto il vero.

Il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci se da un lato permetteva al tribunale di emettere pesanti sentenze con una certa rapidità, dall'altra scavalcava ogni diritto alla

difesa dell'imputato il quale, tra l'altro, non poteva servirsi di avvocati difensori<sup>23</sup>. Anche per questi motivi le delegazioni che inizialmente (a partire dalla fine del Cinquecento) venivano concesse dal Consiglio dei Dieci, si rivolgevano ai rettori di grossi centri dove esisteva una corte pretoria costituita da giudici di grande esperienza in campo penale o civile i quali affiancavano il rappresentante veneziano nelle sue funzioni giudiziarie. Nel Settecento, però, la "delega del rito del Consiglio dei X veniva concessa con molta larghezza. Finivano così a valersene anche rettori che non erano affiancati da corte, e che emettevano pertanto la sentenza da soli: Capodistria, Raspo, Chioggia"<sup>24</sup>.

Da questo, quindi, si comprende quanto potesse essere arbitraria la sentenza del podestà e capitano di Capodistria che giudicava col rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci. Inoltre, in simili condizioni, è possibile che il rettore fosse oggetto di pressioni esterne che ne influenzassero il giudizio. Non si può, infatti, escludere che il rappresentante veneziano fosse in qualche modo involuppato negli interessi locali.

Va considerato, inoltre, che non era richiesta una preparazione giuridica per i rettori. Base, non solo dell'opera di governo, ma anche del giudizio del podestà era il suo "arbitrium" al quale il diritto veneto dava grande importanza e che rientrava in una concezione della giustizia nella quale il momento preminente era "quello politico ed empirico"<sup>25</sup>.

Vi è anche il sospetto di una certa corrottibilità dei rettori che venivano inviati in Istria i quali, data la marginalità economica e sociale della provincia, appartenevano al patriziato minore le cui condizioni economiche, specialmente nel Settecento, erano spesso disagiate<sup>26</sup>. Questo poteva far sì che, spinti dal desiderio di guadagni integrativi, questi rettori sfruttassero ogni occasione per ricavare denaro dal loro ufficio pubblico.

Un confidente degli Inquisitori di Stato, Evaristo Petronio di Pirano, riportando alla loro attenzione un caso di falsificazione di monete in cui era implicato un tale Domenico Vincenzo Castro riteneva opportuno "non

19 *Leggi, decreti e terminazioni del Ser. mo Maggior Cons. o, Dell'Ecc. mo Pregadi, dell'Ecc. mo Cons. o di X e de' Pubblici Rappresentanti con la Pubb. ca approvazione concernenti il buon governo dell'Istria, Capodistria (?) 1683, libro I, p. 1.*

20 C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma 1980, p. 161. Nei maggiori reggimenti della Terraferma i processi con rito ordinario venivano istruiti nell'ufficio del maleficio (separato dalla cancelleria del podestà) dai notai locali. A Capodistria non esisteva un ufficio del maleficio in quanto tutta l'attività giudiziaria penale era svolta nella cancelleria del rettore.

21 Z.G. Grecchi, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, Padova 1790, p. 50.

22 C. Povolo, *Aspetti e problemi*, cit., p. 165.

23 Su tale problema cfr. G. Cozzi, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in *Crimine, giustizia e società veneta nel XVIII secolo*, Milano 1989, pp. 1-87.

24 *Ibid.*, p. 3.

25 Sulla particolarità del diritto veneto cfr. IDEM, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia*, cit., pp. 15-152.

26 La Repubblica "venendo incontro ai poveri e occupandoli nei reggimenti minori ne diminuiva la pericolosità sociale, ne sosteneva le economie e soprattutto ricreava, almeno sul piano dell'amministrazione, la coesione di un ceto diviso e differenziato." (L. Megna, *Riflessi pubblici della crisi del patriziato veneziano nel XVIII secolo: Il problema delle elezioni ai reggimenti*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. II, Roma 1985, p. 258).

demandare la formazione del Processo né a Raspo, né a Capodistria. Non a Raspo perchè il N.U. Trevisan è tutto attaccato a Domenico Nicoletto Castro q.m Zuanne prenomato Sindaco attuale, e Cugino di sangue dello stesso Vincenzo Castro. Non a Capodistria perchè il Cancelliere Sorari sebbene probo Ministro è però suscettibile di uffizij e di maneggi. Sugerirei perciò che si dovesse incaricare il Ministro Cancelliere di Palma ma con la possibile celerità<sup>27</sup>.

In effetti era pratica abbastanza utilizzata quella di ricorrere al Provveditore Generale di Palma per la formazione di processi su reati accaduti in Istria e questo era probabilmente dovuto al fatto che non si ritenevano sufficienti le garanzie di correttezza e di onestà offerte dai reggimenti istriani. Il Provveditore di Palma, Giulio Giustinian ad esempio, incaricato di istruire un processo sui frequenti atti di banditismo nel territorio di Pola, accusò, nel 1795, il rettore di quella città di essere egli stesso causa di quella situazione di disordine, in quanto corrotto: "l'esistenza de' medesimi Banditi in quel Territorio e le indulgenze usate con altri Delinquenti anno fatto nascere la congettura che lo stesso N.U. Dolfin per Dinari lasciasse fare ognuno ciocchè voleva e moltoppiù perchè le Persone le quali per una qualche trasgressione venivano carcerate si vedevano rimesse in libertà dopo uno o due giorni di Prigionia"<sup>28</sup>.

Ulteriori motivi di malgoverno e di disfunzioni amministrative erano determinati dalla pratica invalsa tra i rettori di abbandonare il loro reggimento per alcuni periodi. Il podestà e capitano di Capodistria, Lodovico Morosini, in una lettera del 23 marzo 1783 inviata agli Inquisitori di Stato, si lamentava che "lo scandalo veramente e la licenziosità invalsa da molto tempo su tale argomento è avanzato oltre modo, ed ogni N.U. Rettor di questa Provincia liberamente, ed a suo capriccio allontanandosi dalla sede destinata alla sua Rappresentanza, mette quella in balia del suo Ministro Cancellier, affidandogli Fogli non scritti, marcati solamente colla propria sottoscrizione; vaga a suo talento per la Provincia medesima, esce da questa per portarsi in altra suddita convicina, si porta a Trieste quante volte gli piace per colà fermarsi a sua piena volontà, ovvero per transitar in alcun luogo dello Stato ed anche in codesta Dominante. Di tale disordine non si fanno le debite partecipazioni per causa di privati personali riguardi"<sup>29</sup>.

Dai fatti accaduti nel 1781 a Rovigno emerge la condizione di impotenza del rettore di fronte alla violenza della popolazione. Ciò è riconducibile anche ad una

cronica mancanza di forze di polizia a disposizione dei rettori. In Istria questa situazione doveva essere particolarmente grave. Nel 1767 il podestà di Rovigno scriveva al rettore di Capodistria di essere impossibilitato ad inviare a quel reggimento un fascicolo processuale ed alcune persone arrestate "non ritrovandosi al servizio di questa Rappresentanza che un solo ufficiale di corte", perciò chiedeva che fossero inviate "sufficienti forze a levare gl'arrestati medesimi", anche perchè non vi erano denari in cassa per il "giornaliero loro alimento"<sup>30</sup>. Problemi simili dovette averli anche il podestà di Capodistria se nel 1752, quando, in risposta al rettore di Rovigno che chiedeva rinforzi per poter arrestare alcuni imputati, scriveva: "è la compagnia stessa talmente bassa, che quell'or volessi far(la) imbarcare nella medesima (galera), che serve di mia guardia, non sarebbe sufficiente ad armarla"<sup>31</sup>.

A limitare l'efficacia del sistema repressivo<sup>32</sup> concorrevano anche altri fattori quali la frammentazione del territorio in unità giurisdizionali abbastanza indipendenti, giurisdizioni feudali e la vicinanza del confine austriaco: tutti elementi che permettevano ai malviventi di sfuggire con una certa facilità alla legge. A ciò va aggiunta anche la mancanza di una rete di vie di comunicazione sicura e affidabile tale da garantire un controllo efficace della provincia.

Le sentenze dei rettori mettono in luce questa inadeguatezza del sistema repressivo. La frequenza con la quale veniva comminata la pena del bando, alla quale venivano sottoposti tutti i contumaci, è sintomatica dell'incapacità dell'autorità di far arrestare i colpevoli.

Se la pena del bando è stata considerata come fattore criminogeno in quanto spingeva i banditi "à la recherche difficile d'un emploi hors de leurs milieu de relations"<sup>33</sup>, tuttavia non è certo che tale allontanamento si verificasse sempre. Poteva accadere, cioè, che il condannato non si allontanasse dai luoghi ove normalmente risiedeva, o perchè sostenuto dal proprio ambiente sociale, soprattutto quando incolpato di delitti non considerati pericolosi dalla società - si pensi al contrabbando che spesso implicava intere comunità -, o perchè non esistevano sufficienti forze di polizia capaci di repressione o, infine, perchè la paura di ritorsioni da parte dei banditi induceva all'omertà la popolazione. Non si può dubitare comunque che il bandito si trovasse in una situazione precaria. I premi che spettavano a chi lo avesse catturato (taglia ed eventuale possibilità di liberarsi dal bando o di ottenere la libertà di un altro bandito) potevano allettare

27 ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 623.

28 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Palma, b. 12, relazione del 15.1.1794.

29 ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 256, lettera del 23.3.1783.

30 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Capodistria, b. 8, processo per l'uccisione di alcuni *spadaccini del Partito del Sale*.

31 *Ibid.*, processo per sodomia.

32 Cfr. C. Povoio, *Aspetti e problemi*, cit., il paragrafo "Mezzi repressivi" pp. 207-216.

33 Y. Castan, *L'image du brigand au XVIIIe siècle dans le Midi de la France*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Roma 1986, p. 346.

molti. Da questo punto di vista quindi tale pena alimentava la violenza invece che reprimerla.

La frequente comminazione del bando era, comunque, un fenomeno che interessava tutto lo Stato veneziano e non solo veneziano. Claudio Povolo, pur riferendosi ad un periodo antecedente a quello di questo studio, ha messo in evidenza come la corte pretoria di Padova, nel periodo compreso tra il 1585 e il 1643, bandì con autorità delegata "2454 persone, cioè il 37 per cento di tutti gli imputati sottoposti a giudizio"<sup>34</sup>.

L'attività giudiziaria del tribunale di Capodistria si estendeva a tutta una serie di reati che venivano giudicati, a seconda della loro gravità, con rito ordinario o delegato.

I piccoli furti, i ferimenti non gravi, le minacce, erano perseguiti di solito seguendo le procedure ordinarie che prevedevano nella maggior parte dei casi la comminazione di pene pecuniarie<sup>35</sup>.

Tra i vari reati, per i quali si procedeva con autorità delegata del Consiglio dei Dieci, quelli che compaiono con maggiore frequenza sono l'omicidio, il "ferimento grave", l'"insurrezione". Altri importanti delitti erano il contrabbando, l'incendio doloso, l'infanticidio, lo stupro.

Ad osservare i dati ricavati dallo spoglio delle fonti processuali attinenti l'attività giudiziaria del tribunale di Capodistria (cfr. tabella) si nota una notevole sproporzione tra il numero di omicidi, e di ferimenti e altri delitti quali lo stupro, l'infanticidio, il contrabbando. Ciò non significa necessariamente che ci troviamo di fronte ad una società esasperatamente violenta. Infatti, l'analisi delle sole fonti criminali è di per se stessa insufficiente a fornire un quadro preciso della diffusione della criminalità.

Questo avviene per diversi motivi. Innanzitutto mancano le sentenze emesse dai tribunali feudali, all'interno di circoscrizioni signorili in cui al giudice era affidato il compito di giudicare e comminare pene. Inoltre i documenti processuali dei tribunali veneziani non registrano tutti i reati realmente accaduti, in quanto una parte di questi non viene conosciuta dall'autorità che quindi non ne registra la presenza. Questo "numero oscuro" è in stretta relazione con l'efficacia del sistema

repressivo. In uno Stato di antico regime dove tale sistema è, quasi sempre, inefficiente, dove non esiste una polizia organizzata<sup>36</sup>, dove la legislazione penale è spesso disorganica, diversa a seconda delle realtà sociali a cui si rivolge, dove ancora esistono giurisdizioni feudali con una propria autonomia, è plausibile che il numero dei delitti non conosciuti sia stato elevato.

Esistono anche reati che per la loro stessa natura sono suscettibili di essere rilevati in misura diversa. Alcuni fatti criminosi non vengono denunciati perchè la stessa vittima e restia a farlo, si pensi ad un reato come lo stupro in una società che richiedeva alle donne un passato irreprensibile soprattutto per potersi sposare convenientemente<sup>37</sup>. Si pensi, ancora, all'infanticidio del quale era a conoscenza solo la madre ed eventualmente chi l'aveva aiutata a partorire. Il ritrovamento del cadaverino poteva dare inizio alle indagini ma è anche vero che questo poteva facilmente essere nascosto.

Oltre a questi fattori bisogna considerare quale fosse la tendenza al ricorso alle magistrature da parte della popolazione. Non si può escludere che vi fossero forme di composizione extra-giudiziarie dei conflitti. Come del resto è noto che parte della conflittualità delle comunità veniva risolta attraverso le forme della disapprovazione sociale come lo *charivari*<sup>38</sup>.

La mancanza di studi di storia sociale ed economica che riguardino l'Istria non permette di trarre conclusioni generali sulle caratteristiche della società istriana che prendano spunto da quanto emerge dalle fonti processuali. Tuttavia se è vero che non è possibile dire con certezza che la predominanza di reati come l'omicidio sia ascrivibile ad una società estremamente violenta, la futilità delle motivazioni che spingono a tali reati, l'estrazione sociale degli imputati, quasi sempre appartenenti al mondo rurale, potrebbero far pensare che qualche equilibrio all'interno della comunità sia venuto meno. Si ha l'impressione che esistano delle tensioni latenti che esplodono in violenza al minimo contrasto. Quali le motivazioni? Una delle cause che pare plausibile è il conflitto dovuto alla presenza sul territorio istriano di gruppi di cultura diversa.

Per tutto il periodo della dominazione veneziana l'Istria fu caratterizzata da una lenta crescita demografi-

34 C. Povolo, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 224-225.


35 Per rendersene conto basta scorrere le raccolte di sentenze (*raspe*) dei rettori di Capodistria (ASV, *Camerlengo del Consiglio dei Dieci, Raspe dei rettori*, b. 12).

36 M. Weisser riferendosi alla creazione di corpi di polizia organizzata avvenuta nel XIX secolo, scrive: "I nuovi corpi di polizia d'Europa non somigliavano molto ai loro antenati. Erano organizzati su base burocratica e seguivano norme di procedura rigorose. In precedenza, la polizia aveva fatto fronte al crimine in maniera intermittente, dispiegandosi in certi punti in cui il crimine era particolarmente intenso o reagendo a eventi criminosi specifici. Invece la caratteristica del moderno corpo di polizia era la sorveglianza costante di tutta la popolazione e la prevenzione del crimine in termini generali. Per conseguire questi obiettivi, gli apparati di polizia crearono ben presto archivi criminali centralizzati che divennero il deposito di informazioni di ogni genere, da vagliare e esaminare in continuazione." (M. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna 1989, pp. 29-30).

37 Sui rapporti tra donna e giustizia penale a Venezia nel secondo '700 cfr. M. Gambier, *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, in *Stato, società e giustizia*, cit., pp. 531-575.

38 V. Bailey, *Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979*, in "Quaderni Storici", n. 44 (1980), p. 590.





**Molo e scoglio di S. Caterina a Rovigno (sec. XVIII). ASV: Provveditori Camera ai confini, b. 338**

ca. Particolarmente gravi furono i contraccolpi determinati dalle epidemie di peste del 1527 e 1554<sup>39</sup>: "La città di Pola - scrisse Bernardo Benussi - non contava ormai più di 594 abitanti da 4000 ch'erano un secolo prima, e non più di 2657 abitanti contava il suo territorio. Delle numerose ville - dicono che fossero 72 - di cui il comune di Pola andava un dì superbo, non ne erano rimaste che 12"<sup>40</sup>.

Nel 1579 venne nominato dal Senato un provveditore per l'Istria con la facoltà di assegnare terreni incolti a nuovi nuclei colonici. Si concessero terreni a ciprioti, rumeni, greci<sup>41</sup>. "Oltre l'assegnazione gratuita dei terreni, si concedeva ai nuovi abitanti l'esenzione totale per una determinata serie di anni da ogni aggravio sia pecuniario che personale; ed a seconda delle circostanze o si anticipava, o si donava loro il grano per la seminazione,

ed il denaro per gli animali e per la costruzione o riattamento delle case"<sup>42</sup>.

Le pestilenze del '600 decimarono nuovamente questi territori. Con l'epidemia del 1631 Capodistria perse duemila abitanti su circa quattromila; la popolazione di Parenzo si ridusse da tremila a poco più di un centinaio, quella di Pola a circa cento; a Cittanova rimasero sette famiglie di cittadini e venticinque di popolani; Umago fu ridotta a qualche decina di abitanti; "S. Lorenzo del Pasenatico e Due Castelli ne andarono pressochè distrutte; molte ville scomparvero affatto: di loro non resta che il nome"<sup>43</sup>.

Nel 1649 l'Istria veneta contava 49.332 abitanti mentre la Contea di Pisino non ascendeva a più di 2360<sup>44</sup>.

Per far fronte allo spopolamento della penisola la Repubblica favorì l'immigrazione di popolazioni provenienti da vari luoghi, si "fecero numerosi trasporti in

39 B. Benussi, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste 1924, p. 335.

40 *Ibid.*, p. 336: i dati si riferiscono alla pestilenza del 1527.

41 *Ibid.*, p. 338.

42 *Ibid.*, p. 339.

43 *Ibid.*, p. 340.

44 *Ibid.*, p. 342.

prima linea di Morlacchi, popolazione pressochè tutta di nazionalità slava, quindi di Greci della Morea e delle isole, di Albanesi ed anche di Romanici, dei quali trasporti la storia ha segnato con precisione le varie epoche", immigrazioni continuate fino alla prima metà del Settecento (nel 1726 vennero assegnati dei terreni presso Fasana a famiglie della Morea)<sup>45</sup>.

Non è improbabile che si verificassero contrasti tra genti di culture diverse o che, all'interno dei villaggi, i valori di solidarietà venissero meno tra persone che non avevano le stesse origini ed una continuità di tradizioni comuni. E' possibile che siano venute a mancare le forme di controllo interno della comunità. In ogni caso la colonizzazione deve aver avuto un effetto destabilizzante: la "storia della colonizzazione - indicava Bertoša in uno studio sul banditismo - è quasi sempre segnata da grandi sconvolgimenti politici, sociali e demografici, nei quali, tra l'altro, gli strati sottomessi della popolazione - ugualmente dei coloni e degli abitanti autoctoni - conducono una lotta accanita per la propria esistenza"<sup>46</sup>. Sarebbe quindi interessante analizzare in quale misura e in che modo la colonizzazione abbia influito sulle strutture sociali preesistenti e se una certa facilità nel ricorso alla violenza possa essera determinato, in parte almeno, da questo fenomeno.

A rendere più distruttiva la violenza era la diffusione delle armi da fuoco, favorita dalle concessioni governative. Un decreto del 1600 stabiliva che "Non dovendo per il rispetti, che sono noti a questo Consiglio, essere sottoposti li Luoghi dell'Istria alla parte presa in materia d'Arcobuggi, siccome anco sono eccettuati tutti gli altri luoghi dello Stato Nostro da Mare, sia preso, che sia dato avviso a tutti li Rettori di detta Provincia, come essa s'intende eccettuata del tutto dall'osservanza delle predette Parti, sicchè possano esser adoperate tutte quelle sorte d'armi, e d'Arcobuggi siccome si faceva innanzi alla predetta Deliberazione etc."<sup>47</sup>. Una successiva deliberazione del Consiglio dei Dieci del 14 settembre 1670, limitava l'uso delle armi da fuoco impedendo che venissero portate "nelle Sale, e nelle pubbliche Audienze de' Rappresentanti d'essa Provincia", p. 29., ma non ne proibiva l'uso in altri luoghi.

Altri reati esaminati dal tribunale di Capodistria sono le "insurrezioni" e il contrabbando. Per le prime, in base a quanto è stato rilevato dalle fonti processuali, è possibile stabilire una classificazione delle cause che le hanno determinate: il caso più frequente, come dimostrano i fatti di Rovigno, è dato dai contrasti tra popolazione e

*sbirri*; altri casi sono dovuti a contrasti tra popolazione e autorità veneziane; contrasti tra popolazione e singoli personaggi appartenenti o meno alla comunità; liti tra villaggi; conflitti tra popolazione e banditi.

Le imposizioni di nuovi dazi, le violenze attuate dagli *sbirri*, i decreti emessi dalle autorità che andavano contro quanto era stato da lungo tempo praticato dalla comunità, il disaccordo tra *villaggi* vicine sulla posizione dei confini, potevano essere tutti fattori che scatenavano la reazione compatta della popolazione che vedeva intaccati i propri diritti. La partecipazione al tumulto era pressochè totale e rispondeva ai modelli solidaristici che caratterizzavano le comunità rurali di antico regime. La presenza dei capi del Comune, del parroco o di altri personaggi che avevano un ruolo pubblico legittimava, inoltre, la sollevazione. Si pensi, nel caso del tumulto di Rovigno del 1781, al ruolo svolto dal capo delle cernide, anch'egli parte attiva nell'insurrezione contro gli *sbirri*.

Con caratteri molto simili le rivolte popolari si ripetevano anche in altri luoghi del Dominio. In Friuli è stata notata una tendenza generalizzata alla rivolta, soprattutto nei casi di attrito tra la popolazione di un villaggio e gli *sbirri*<sup>48</sup>.

L'ampia diffusione del contrabbando, in particolare nelle zone di montagna, che coinvolgeva intere comunità dedite a questa attività per integrare le loro povere economie, spingeva i vari appaltatori ad assoldare degli uomini che eseguissero le perquisizioni. Le squadre di *spadaccini* della *Ferma Generale del Tabacco* che si recavano in quelle zone venivano spesso assalite dalle popolazioni inferocite di quelle vallate, armate di archibugi, sassi, falci, forconi, accette ecc.

La compattezza della comunità si manifestava ancora nei momenti successivi alla rivolta "quando, superata l'euforia per la vittoria, seguiva l'inquietante attesa che l'inevitabile occupazione militare e le inchieste del Governo individuassero e perseguitassero i capi della rivolta e i più esagitati"<sup>49</sup>. L'omertà della popolazione, però, non permetteva agli inquirenti di giungere a conoscenza dei capi della sollevazione. E' questa una caratteristica dei tumulti riscontrata anche in Istria. Quando nel 1767 alcuni *spadaccini* del *Partito del Sale* giunsero a Rovigno per compiere una serie di perquisizioni con l'intento di scoprire depositi non regolari di pesce salato, furono accolti con ostilità dagli abitanti e vennero sollecitati ad allontanarsi in fretta. Circondati minacciosamente da molte persone, impauriti, spararono alcuni colpi di arma da fuoco. "Accorse allora il popolo da più parti, inse-

45 IDEM, *Manuale di geografia, storia e statistica, della regione Giulia (Litorale)*, Parenzo 1903 (prima edizione Pola 1883), pp. 220-222.

46 M. Bertoša, "Sudditi di natura grava". *Il banditismo nel parentino nel Seicento e nei primi decenni del Settecento*, in "Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno", vol. XVI (1985-1986), p. 265.

47 *Leggi statutarie per il buon governo della provincia d'Istria, raccolte sotto il Reggimento di Lorenzo Paruta, Podestà di Capodistria*, Capodistria (?) 1751, p. 28.

48 F. Bianco, *Contadini, sbirri e contrabbandieri*, cit.

49 *Ibid.*, 118.



guendo li Spadazzini, che si posero in fuga per il Ponte, e per la strada denominata Carrera, ora correndo, ed ora volgendosi, e sparando contro i Rovignesi<sup>50</sup>. Due degli *spadaccini* furono uccisi, due furono arrestati e tradotti nelle carceri mentre altri due riuscirono in qualche modo a fuggire. Le loro barche, portate in secco, furono saccheggiate e poi bruciate. Il processo, commissionato al podestà e capitano di Capodistria, non venne concluso a causa del muro di silenzio che la popolazione oppose all'inchieste e che non permise di individuare i capi della sollevazione.

La pratica del contrabbando era quindi fonte di continui scontri tra le popolazioni dedite a questa attività e le forze destinate a reprimerla.

In Istria il contrabbando era diffuso ampiamente, favorito sia dall'eccessivo peso fiscale che colpiva i prodotti di questa provincia<sup>51</sup>, sia dalla configurazione geografica della costa, ricca d'insenature e di facili approdi difficilmente controllabili.

La scarsità di processi per contrabbando riscontrata nell'analizzare l'attività del tribunale di Capodistria sembra contraddire l'opinione che vede nel commercio di frodo un'attività ampiamente praticata dagli istriani. In realtà basta scorrere i dispacci che i rettori di Capodistria inviarono agli Inquisitori di Stato per rendersi conto del continuo traffico illecito di olio, sale e pesce salato dalle coste dell'Istria verso i porti di Trieste, Ancona, Fiume e verso il Friuli<sup>52</sup>.

La mancanza di processi è quindi da imputare, a mio avviso, alle difficoltà incontrate dalle autorità nel reprimere il contrabbando che faceva sì che non vi fossero denunce e, quindi, la possibilità di individuare i presunti colpevoli e di processarli.

Il pesce salato, in particolare, alimentava un abbondante commercio illecito. Orazio Dolce, podestà di Capodistria, inviò una relazione al Consiglio dei Dieci, il 6 agosto 1763, nella quale lamentava la frequenza con la quale veniva contrabbandato questo prodotto<sup>53</sup>.

Le inchieste condotte, specialmente a Rovigno, misero in luce le notevoli dimensioni di questo traffico e gli espedienti adottati dai "contrafacenti" per evitare i controlli delle autorità<sup>54</sup>.

L'unico modo per verificare la quantità di pesce contrabbandato era quello di confrontare il *libro delle notifiche* con quello del sale venduto per l'operazione di salatura. Sul primo, depositato nella cancelleria del podestà, veniva annotata la quantità di pesce che ogni negoziante salava e la quantità spedita a Venezia (ogni prodotto che veniva esportato doveva fare scalo alla Dominante dove sottostava ai dazi di entrata e di uscita). Nell'altro libro, conservato invece dai rappresentanti della Comunità, veniva annotata la quantità di sale che veniva fornito a credito a coloro che intendevano salare pesce. Dal confronto emerse che la quantità di sale venduto era necessario per salare una quantità di pesce superiore a quella notificata e corrispondente a circa 2600 barili che negli anni 1761 e 1762 non avevano fatto scalo a Venezia. A questa quantità andava aggiunta quella che veniva prodotta salando il pesce con il sale di contrabbando sugli scogli vicini al porto di cui non era possibile, ovviamente, dare la misura precisa ma che le deposizioni di alcuni testimoni indicavano essere notevole<sup>55</sup>.

I mezzi utilizzati per reprimere il contrabbando come l'utilizzo di "Barche armate onde farle passare in mare le Acque, li Porti, e le Imboccature dei Fiumi, per attrappare li contrafacenti" non diedero rilevanti risultati essendo difficile riuscire a controllare efficacemente una costa frastagliata come quella istriana<sup>56</sup>. Le stesse perquisizioni che avrebbero potuto portare a qualche risultato non venivano compiute con frequenza data l'ostilità che la popolazione aveva più volte dimostrata nei confronti degli *sbirri*.

Nel ricostruire il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, si pone anche il problema di affrontare sia lo studio delle istituzioni e di una serie di procedure penali sotto il profilo teorico, sia l'analisi del loro reale funzionamento e della prassi giudiziaria effettuata in base al materiale processuale disponibile. Emerge, quindi, la necessità di studiare tematiche che riguardano aspetti tecnici del funzionamento della giustizia che a loro volta rimandano a questioni di carattere politico e sociale più generali, come i rapporti esistenti tra potere centrale e periferico, tra governanti e governati.

50 ASV, *Consiglio dei Dieci, Processi criminali*, Capodistria, b. 8, processo per l'uccisione di alcuni *spadaccini* a Rovigno.

51 Sebbene non esistano dati contabili certi e affidabili per valutare l'incidenza del prelievo fiscale, tuttavia diversi autori sono concordi nel ritenere rilevante la quota di reddito lordo prelevato dall'erario. Cfr. B. Benussi, *Manuale*, cit., p. 230; G. Brodmann, *Memorie politico-economiche della città e territorio di Trieste, della penisola d'Istria della Dalmazia fu veneta, di Ragusi e dell'Albania*, Venezia 1821, pp. 134-135; L. Morteani, *Condizioni economiche di Trieste e Istria nel secolo XVIII studiate dalle relazioni de' podestà/capitani di Capodistria*, Trieste 1888, pp. 8-14; B. Ziliotto, *Aspetti di vita politica ed economica nell'Istria del Settecento*, in "Pagine Istriane", Il Quaderno della IV serie (1965), pp. 45-48.


52 ASV, *Inquisitori di Stato*, b. 256 (Dispacci dei rettori di Capodistria). Alcuni esempi: lettera 24.4.1771 (contrabbando di olio), lettera 17.1.1772 (contrabbando di olio), lettera 29.2.1772 (contrabbando di sale), lettera 20.1.1774 (contrabbando di olio), lettera 25.5.1776 (contrabbando di sale), lettera 23.1.1779 (contrabbando di tabacco), lettera 10.12.1787 (contrabbando di olio).

53 ASV, *Capi del Consiglio dei Dieci, Dispacci dei rettori*, b. 261 (Capodistria).

54 *Ibidem*.

55 *Ibidem*.

56 *Ibidem*.



Lo scoglio di S. Caterina nel porto di Rovigno (1797). ASV. Provveditore Aggiunto ai Monasteri, b. 199

Un esempio dei rapporti tra centro e periferia può essere visto nella frequente delegazione di poteri straordinari al podestà e capitano di Capodistria. Ciò può essere interpretato come un tentativo, da parte delle principali magistrature veneziane, di esercitare un maggiore controllo sulla provincia e mette in luce un tipo di politica accentratrice. Sarebbe interessante valutare se questo tentativo abbia provocato delle resistenze da parte degli organi di potere locali.<sup>57</sup>

Il discorso è diverso se consideriamo gli altri reggimenti della provincia. A Pola, ad esempio, il rettore era affiancato da 4 *consoli* che lo coadiuvavano anche nel giudizio penale. Nel caso di delegazione questi giudici venivano esclusi determinando una sottrazione di potere agli organi giudiziari locali.

Il tipo di atteggiamento dei rettori veneziani nei confronti dei governati è un altro problema interessante. È stata messa in luce una certa corruzione dei rappresentanti di Venezia, disposti spesso ad operare nell'illegalità per integrare le loro entrate. Ciò è la conseguenza, probabilmente, del fatto che i reggimenti più piccoli

erano appannaggio di un patriziato minore che soprattutto nel corso del Settecento fu afflitto da difficoltà economiche.

Il materiale processuale consultato ha evidenziato inoltre le carenze del sistema repressivo la cui spia è la frequente comminazione della pena del bando.

Dall'analisi dell'attività processuale del tribunale di Capodistria si è potuto verificare che esiste una grossa sproporzione tra alcuni reati ed altri. Una differenza che è possibile ricondurre sia all'inefficienza del sistema repressivo, sia alle caratteristiche proprie di alcuni delitti suscettibili di manifestarsi in misura diversa, ma che potrebbe anche essere ricondotta ad un atteggiamento di disinteresse da parte dei rettori.

L'appartenenza della quasi totalità degli imputati al mondo rurale, se da un lato può dipendere da fenomeni di crisi economica e sociale - mancano però sufficienti studi di storia sociale ed economica sull'Istria -, dall'altra può far pensare ad un diverso atteggiamento delle autorità tendente a favorire la città rispetto alla campagna.

57 Non sembra, però, che possa esservi stata una sottrazione di attività giudiziaria penale (quella di maggiore interesse politico) ai tribunali locali in quanto questa era già svolta quasi interamente nella cancelleria pretoria. Questo andrebbe verificato attentamente attraverso lo studio dell'evoluzione delle strutture giudiziarie operanti a Capodistria lungo un periodo sufficientemente esteso.

L'analisi, infine, di alcuni reati come, ad esempio, i fenomeni di insubordinazione collettiva, che si ripresentavano con molte analogie in tutte le provincie di Terraferma, ha evidenziato alcune caratteristiche delle comunità, quali la compattezza interna ancora viva, a Settecento inoltrato, almeno per quanto riguarda la difesa di

alcuni interessi collettivi. Interessi quali la pratica del contrabbando che coinvolgeva un gran numero di persone e, molto spesso, richiedeva la partecipazione o, comunque, la collusione ed il sostegno di un'intera comunità.

## APPENDICE

**Tabella in cui sono stati raccolti i tipi di delitto e il numero di processi risultanti dai due fondi archivistici: ASV, Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Capodistria, bb. 1-24 e ASV, Camerlengo del Consiglio dei dieci, Raspe dei rettori, b. 12 (Capodistria).**

Tipo di delitto	Consiglio dei Dieci	Raspe dei rettori		Totali	
	(a)	(b)	(c)(*)		%
Omicidio	17	2	131(5)	145	35
Ferimenti	10	95	14(1)	118	28
Furto	7	16	5	28	7
Insurrezione	18	-	9(5)	22	5
Stupro	4	2	5(1)	10	2,4
Incendio doloso	9	-	(1)	9	2
Minacce	5	3	3(2)	9	2
Assalti (**)	7	-	(2)	7	1,6
Infanticidio	-	-	6	6	1,4
Contrabbando	1	1	4	6	1,4
Candotta scandalosa	5	-	1	6	1,4
Abuso di potere	3	-	-	3	0,7
Diffamazione	2	1	-	3	0,7
Evasione carceri	3	-	-	3	0,7
Corruzione	2	-	-	2	0,5
Falsificazione denaro	1	-	1	2	0,5
Resistenza a pubblico ufficiale	1	-	1	2	0,5
Truffa	2	-	-	2	0,5
"Usurpo" di autorità	-	-	2	2	0,5
Bestemmia	1	-	-	1	0,2
Bigamia	1	-	-	1	0,2
"Contraffazione" di bando	-	-	1	1	0,2
Debiti	1	-	-	1	0,2

Tipo di delitto	Consiglio dei Dieci	Raspe dei rettori		Totali	
	(a)	(b)	(c)(*)		%
Diserzione	-	1	-	1	0,2
Inosservanza calmiere prezzi	1	-	-	1	0,2
Ratto	-	-	1	1	0,2
Sodomia	1	-	-	1	0,2
Taglio non autorizzato di legname	-	1	-	1	0,2
Tentato rapimento	-	-	1	1	0,2
Unione di persone armate	-	-	1	1	0,2
Reati non noti (***)	-	20	6	26	6
TOTALI	102	142	195	422	100

N.B.) La colonna (a) indica il numero di processi per ogni delitto riscontrato nel fondo: ASV, Consiglio dei Dieci, Processi criminali, Capodistria bb. 1-24. La colonna (b) indica il numero di processi effettuati con rito ordinario dal podestà di Capodistria da quanto risulta dalle "raspe" ossia raccolte di sentenze dei rettori (ASV, Camerlengo del Consiglio dei Dieci, Raspe dei rettori, b. 12, Capodistria). La colonna (c) indica il numero di processi con rito straordinario effettuati dal podestà di Capodistria da quanto risulta dalle "raspe".

(\*) Tra parentesi sono stati posti i casi in comune con i processi della colonna (a). Nel computo generale sono stati sottratti dal totale.

(\*\*) Assalti su pubbliche vie, a case, a barche.

(\*\*\*) Alcune raccolte di sentenze non riportano il tipo di delitto commesso ma solo il nome dell'imputato e la condanna.

## POVZETEK

Skupina gardistov Solinarskega urada je l. 1781 prišla v Rovinj ter s svojim nepoštenim in nevestnim ravnanjem povzročila silovito reakcijo prebivalstva. Ta je kmalu prerasla v nasilne nemire, v katerih je bilo surovo ubitih nekaj biričev.

Proces o dogodkih v Rovinju je vodil koprski podestat in kapitan. Voditelji nemirov so bili obsojeni na smrt; težke obsodbe so bile izrečene tudi posameznikom, ki so v uporuh odigrali pomembnejše vloge.

Članek nadalje opisuje nekatere značilnosti kazenskega pravosodja beneške Istre v 18. stoletju. Posebna pozornost je namenjena najpomembnejšemu sodišču dežele - sodišču v Kopru. Obravnavana je vrsta tem, kot npr.: različne sodne dejavnosti beneškega predstavnika, ki ga je Veliki svet izbiral med plemstvom; uporabljeni kazenski postopki (redni in delegirani); pomanjkljivosti represivnega sistema, za katerega so bile značilne pogoste grožnje s kaznijo izгона;

gospodarska in družbena marginalnost dežele, ki je bistveno vplivala na pravosodje ter tipologija obravnavanih zločinov.

Vse to nudi kar se da celovito sliko istrske družbe 18. stoletja ter njenih institucionalnih, upravnih in socialnih značilnosti.

## BIBLIOGRAFIA

- L. Allegra**, *Oltre le fonti criminali: Chieri nel '500*, in "Quaderni storici", 49 (1982), pp. 265-274;
- V. Bailey**, *Reato, giustizia penale e autorità in Inghilterra. Un decennio di studi storici, 1969-1979*, in "Quaderni storici", 44 (1980), pp. 581-602;
- B. Benussi**, *Manuale di geografia, storia e statistica, della regione Giulia (Litorale)*, Parenzo 1903 (prima ed. Pola 1883);
- B. Benussi**, *Statuto del Comune di Pola*, Parenzo 1911;
- Idem**, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste 1924.
- Per quanto riguarda l'Istria nei suoi aspetti politico-istituzionali, sociali ed economici:**
- B. Benussi**, *Storia documentata di Rovigno*, Trieste 1888;
- M. Bertoša**, "Sudditi di natura grava", *Banditismo nel parentino nel Seicento e nei primi decenni del Settecento*, in "Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno", vol. XVI (1985-86), pp. 263-302;
- F. Bianco**, *Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento*, Pordenone 1990;
- G. Brodmann**, *Memorie politico-economiche della città e territorio di Trieste, della penisola d'Istria, della Dalmazia fu veneta, di Ragusi e dell'Albania*, Venezia 1821;
- G. Caprin**, *L'Istria nobilissima*, Trieste 1905;
- G.R. Carli**, *Delle antichità italiane*, Milano 1788-91;
- N. Castan**, *Violenza e repressione in Linguadoca (1650)*, in "Quaderni Storici", n°49 (1982), pp. 217;
- G. De Tutto**, *Feudi e feudatari nell'Istria veneta*, in "Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria" - Sezione della R. Deputazione di storia per le Venezia - Voll. LI-LII (1941), pp. 5-53;
- O. Di Simplicio**, *La criminalità a Siena (1561-1808). Problemi di ricerca*, in "Quaderni storici", 49 (1982), pp. 242-264;
- E. Grendi**, *Per lo studio della storia criminale*, in "Quaderni storici" 44 (1980), p. 580;
- E. Grendi**, *Premessa*, in "Quaderni storici", 66 (1987), pp. 695-700;
- B. Lenman - G. Parker**, *Il controllo del crimine in Scozia dal 1500 al 1800*, in "Cheiron", 1 (1983) pp. 71-83;
- C. Povolo**, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", CXXXVII (1978-79), pp. 479-498;
- Idem**, *Aspetti sociali e penali del reato d'infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel '700*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", CXXXVIII (1979-80), pp. 415-432;
- C. Povolo**, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta*, Roma 1980, pp. 153-258;
- G. Piuto**, *Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini. Gli "Atti criminali degli ufficiali forensi"*, in *Quaderni Storici*, n°49 (1982), pp. 226-241.
- Per un approfondimento dei problemi metodologici legati all'utilizzo delle fonti processuali:**
- L. Morteani**, *Condizioni economiche di Trieste e Istria nel secolo XVIII studiate dalle relazioni de' podestà/capitani di Capodistria*, Trieste 1888;
- Osservazioni sopra la Dalmazia e l'Istria di un cittadino ingenuo*, Venezia 1797;
- E. Saurer**, *Dieci anni di studi austriaci di storia della criminalità e del diritto penale*, in "Quaderni Storici", n°49 (1982), pp. 217-225;
- J. A. Sharpe**, *Le alternative alla pena capitale: uno sguardo all'Inghilterra del Seicento*, in "Cheiron", 1 (1983), pp. 109-119;
- A. Soman**, *La giustizia criminale nel passato: immagine e realtà. Il caso dell'Ancien - Régime francese*, in "Cheiron", 1 (1983) pp. 151-158;
- B. Ziliotto**, *Aspetti di vita politica ed economica nell'Istria del Settecento*, in "Pagine istriane", Il quaderno della IV serie (1965).